

Un problema interpretativo molto diffuso

SI PUO' RIPULIRE/BONIFICARE UN'AREA INQUINATA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO?

Domanda: Opinione diffusa accredita il principio in base al quale se un'area inquinata è sottoposta a sequestro penale, per poter procedere alla sistemazione dell'area medesima mediante ripulitura e/o bonifiche è necessario procedere prima con il dissequestro del sito; in assenza di tale dissequestro, le operazioni di sistemazione non potrebbero essere attivate. Si può ritenere condivisibile tale principio?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): A nostro modesto avviso, assolutamente no. Nella maggior parte dei casi le aree inquinate (in particolare depositi incontrollati e discariche abusive) sono sottoposte in sede penale a sequestro di tipo preventivo. La finalità ultima e principale di tale tipologia di sequestro, notoriamente, è quella di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. L'obiettivo è, dunque, sostanzialmente quello di annullare la possibilità che l'area medesima continui ad essere utilizzata come sito di riversamento di rifiuti vari e di gestione illecita dei medesimi. Questo, logicamente, con indotte finalità anche e soprattutto di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. Ciò non significa che il sito sia congelato in modo totale, assoluto ed irrimediabile sotto ogni profilo. Certamente l'area è bloccata in modo inespugnabile rispetto ad ogni possibilità di continuare ad operare attività illecite in materia di rifiuti in loco. Ma nulla vieta, al contrario, che pure in costanza di mantenimento dei sigilli (finalizzati - appunto - a tale specifica inibizione di continuazione o reiterazione dei reati), possa invece essere autorizzata dal magistrato competente una documentata e specifica attività di intervento per risanare totalmente o parzialmente l'aria in questione anche nelle more del processo. Questo, naturalmente, va valutato caso per caso e fatti salvi gli eventuali interessi di accertamento tecnico che la magistratura potrebbe ancora ritenere utili sullo stato delle cose nell'area medesima (in questo caso - logicamente - si entra sostanzialmente nel campo - diverso - del parallelo sequestro probatorio e delle altrettanto ben diverse finalità connesse). Comunque, se non sussistano particolari esigenze antitetiche da parte della magistratura competente, si ritiene che possa essere autorizzata un'attività di sistemazione dell'area (secondi i casi: ripulitura, bonifica o altro) con autorizzazione del magistrato medesimo all'ingresso nell'area medesima previa documentazione di un programma specifico e sotto il controllo eventuale di forze di polizia o tecnici delegati dalla stessa autorità giudiziaria.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



D'altra parte, l'art. 247 D.Lgs. n. 152/06 (siti soggetti a sequestro) prevede espressamente che "Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale". Anzi, in passato una giurisprudenza diffusa elaborò il concetto dei cosiddetti "sequestri condizionati"; in realtà una interpretazione applicativa del principio del sequestro in base alla quale già nel momento della apposizione dei sigilli si prevedeva che, in caso di adozione di alcune misure atte a salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica, il sequestro medesimo sarebbe stato mitigato con le possibilità di operare specifiche attività pure in costanza di esistenza dei sigilli del sequestro medesimo. D'altra parte, tale metodica viene applicata comunemente anche in molti altri settori. Si pensi - ad esempio - al sequestro preventivo di un cantiere edile abusivo all'interno del quale sussistano particolari problemi di stabilità del terreno, sicurezza delle impalcature o altre situazioni di potenziale pericolo per lo stato delle persone e/o delle cose. In tali casi, è logico che la magistratura competente autorizza in costanza di esistenza dei sigilli ingressi specifici per affrontare in modo selettivo tali situazioni di pericolo e risolverle. Si pensi anche ad interventi di sequestro preventivo su alcune particolari categorie di beni deperibili o deteriorabili, ed al caso storico di sequestro di intere aziende entro le quali pur in costanza di esistenza dei sigilli è stata consentita la prosecuzione di una parte del ciclo produttivo con blocco di altra parte dell'area produttiva; oppure si pensi al sequestro preventivo di un depuratore comunale per violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti liquidi tramite autospurgo, laddove essendo il depuratore sottoposto formalmente a sequestro con apposizione sigilli, viene autorizzata la continuazione del ciclo di depurazione dei liquami provenienti dalla fogna e contestuali inibizione all'ingresso di nuovi autospurgo... Questi casi manualistici, confermano che il sequestro in questione non è un'entità assolutamente rigida e blindata ma, sempre ferme restando le finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, è possibile, con adeguati e specifici provvedimenti modellare il sequestro medesimo anche adattando il mantenimento dei sigilli ad esigenze di pratica attività per la risoluzione di specifici problemi all'interno del bene oggetto del sequestro medesimo. Dunque, in linea teorica è - a nostro modesto avviso - possibile che anche in vigenza di un sequestro preventivo, caso per caso, atteso l'esame e la valutazione di specifiche e documentate richieste, e previe idonee cautele operative, possa essere autorizzata dall'autorità giudiziaria competente un'attività di intervento sul sito sotto sequestro a fini di ripulitura, risanamento, bonifica ed altro. Su questo tema abbiamo peraltro già pubblicato un articolo che riportiamo in calce per completezza.

Publicato il 7 gennaio 2015

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Articolo pubblicato il 2 novembre 2014

Ma è vero che il protrarsi del sequestro impedisce la messa in sicurezza e bonifica dei siti?

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

È ricorrente vedere sul nostro territorio aree sottoposte a sequestro preventivo dove sono stati abbandonati rifiuti pericolosi che continuano a rilasciare inquinanti nell'ambiente circostante, o capannoni con coperture in eternit sfaldate in più parti con dispersione di fibre. Situazioni che possono protrarsi anche per anni - in attesa che si giunga a sentenza definitiva - e che, dunque, assumono carattere di incontrollata pericolosità, in cui il tempo che trascorre favorisce il degrado, peggiorando la situazione iniziale e comportando una conseguente minaccia per la salute pubblica.

A fronte di questo stato di cose, l'obiezione ricorrente che viene fatta è che il protrarsi del sequestro, facendo perdere al titolare la disponibilità materiale del bene, andrebbe ad impedire la bonifica. Ma è effettivamente così?

In premessa, è importante ricordare che, in pendenza dell'accertamento di un fatto costituente reato, ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. *il sequestro preventivo* può essere disposto quando la libera disponibilità del bene può protrarre nel tempo o aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori illeciti

In ordine alle esigenze cautelari, nel caso dei reati connessi ad un danno ambientale, attraverso il sequestro è dunque possibile attenuare i pericoli di contaminazione vietando l'accesso indiscriminato ai luoghi da parte di terzi. Ciò, però, non determina la "cristallizzazione del pericolo", poiché - come abbiamo detto - in molti casi le azioni inquinanti possono comunque perdurare ed anzi - in stato di "abbandono dell'area" - peggiorare. Si pensi, ad esempio ad una discarica abusiva sequestrata che comunque continua a produrre percolato.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

È dunque possibile autorizzare la rimozione dei sigilli al solo fine di procedere alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica, in modo da arrestare e scongiurare la prosecuzione dell'azione inquinante che, di fatto, va - in via naturale - ad aggravare le conseguenze del reato (cosa, che invece, si vuole scongiurare proprio con il sequestro preventivo...).

Al riguardo va osservato come la stessa legge preveda espressamente che, laddove il sito inquinato sia sottoposto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può comunque autorizzarvi l'accesso per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale:

ART. 247 D.Lgs. n. 152/06
(siti soggetti a sequestro)

1. *Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.*

Il TAR Toscana – Sez. II – con sentenza del 17 settembre 2009 n. 1448, richiamando quanto disposto dall'art. 247 D.Lgs. n. 152/06, ha evidenziato come: “...la legge preveda espressamente che, laddove il sito inquinato sia sottoposto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può comunque autorizzarvi l'accesso per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale (art. 247 D.Lgs. n. 152/06). La pendenza del sequestro incide, dunque, sulla eseguibilità dell'ordine di bonifica (e dell'eventuale esecuzione in danno ad opera dell'amministrazione), e non anche sulla sua legittimità...”. Si può dunque ritenere che - in presenza di un sito sottoposto a sequestro ove si riscontrano delle situazioni di incontrollata pericolosità - il Comune sia legittimato ad emettere apposita ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione o della contaminazione al fine di imporre al soggetto responsabile dello stato di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente di richiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'accesso al sito al fine di eseguire i necessari interventi messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'accesso e l'operatività dei lavori saranno poi naturalmente subordinati alla relativa autorizzazione del magistrato competente e secondo modalità stabilite in via conseguente.

Valentina Vattani

Publicato il 2 novembre 2014

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)